



Sent. n.84/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele Presidente

Dott. Pasquale Fava Consigliere

Dott.ssa Paola Lo Giudice Primo Referendario, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80423**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti di:

- sig. **Pietro Cirillo** (c.f. CRLPTR88P11A669P),
rappresentato dall'Avv. Salvatore Monti (c.f.
MNTSVT63S05A662F), non costituito;

- dott. **Roberto Amoruso** (c.f. MRSRRT73H25A883V),
rappresentato dall'avv. Maurizio Altomare (c.f.
LTMMRZ76H19A662S);

con l'intervento adesivo dipendente del **Gestore dei
Servizi Energetici - GSE s.p.a.**, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Carlo Molaioli (c.f.
MLLCRL50P07F839F), Antonio Pugliese (c.f.

PGLNTN74D16F839P) e Luca Silvagni (c.f. SLVLCU68M24H501L);

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;
uditi nella pubblica udienza del 19 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott. Antonio Fucci, il relatore dott.ssa Paola Lo Giudice, il Vice Procuratore Generale dott. Claudio Mori, l'avv. Luca Silvagni e l'avv. Federica Brai, in sostituzione dell'avv. Molaioli, per il Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a. e l'avv. Maurizio Altomare per il dott. Roberto Amoruso. Nessuno è comparso per il sig. Pietro Cirillo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato nella Segreteria della Sezione il 3 luglio 2024, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sig.ri Pietro Cirillo, nella qualità di legale rappresentante e amministratore di diritto della Delta Solutions s.r.l.s. (fallita) e il dott. Roberto Amoruso, nella qualità di amministratore di fatto della medesima società, chiedendone la condanna in solido al pagamento in favore di Gestione Servizi Energetici - GSE s.p.a. (nel prosieguo, GSE) della somma di euro

169.129,38, oltre accessori, e alle spese di giustizia a favore dello Stato.

2. L'azione traeva origine dalla segnalazione del GSE del 2 maggio 2023, relativa al rilascio alla Delta Solutions di 28 progetti di efficienza energetica standardizzati (RVC-S) e all'illecito incameramento di 854 titoli di efficienza energetica (TEE), c.d. certificati bianchi, annullati in autotutela dal GSE con provvedimento del 23 agosto 2017 a seguito dell'omessa presentazione della documentazione richiesta alla società in sede di verifica della corretta erogazione degli incentivi stessi.

Con nota del 25 settembre 2017 (e sollecito del 16 aprile 2018) il GSE chiedeva alla società la restituzione dei TEE indebitamente percepiti o, in alternativa, il controvalore economico equivalente pari a euro 169.129,38. A fronte della mancata restituzione, il GSE otteneva dal Tar Lazio il decreto ingiuntivo n. 6357/2018 e, perdurando l'inadempimento, si insinuava nel fallimento della società dichiarato dal Tribunale civile di Trani con sentenza n. 2/2020. La procedura veniva chiusa senza riparto per insufficienza dell'attivo.

A seguito dell'attività istruttoria, la Procura prospettava un contegno fraudolento della Delta

Solutions in danno dell'Erario e provvedeva a notificare l'invito a dedurre al sig. Cirillo quale amministratore di diritto della società (il 25 marzo 2024) e al dott. Amoruso quale amministratore di fatto della società stessa (l'11 gennaio 2024), non potendo invocare anche la società in quanto estinta.

Gli intimati trasmettevano le proprie deduzioni.

Non ritenendo le argomentazioni addotte idonee a superare le contestazioni formulate e ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, la Procura adottava l'atto di citazione sopra menzionato.

La Procura affermava la sussistenza della giurisdizione contabile sulla fattispecie, considerato l'inserimento funzionale della società nel contesto attuativo delle politiche pubbliche di efficientamento energetico, con il conseguente rapporto di servizio dei rispettivi legali rappresentanti e amministratori. Richiamava la disciplina relativa al meccanismo di incentivazione dei TEE, evidenziando che, in caso di omessa realizzazione del progetto ammesso al beneficio o di dichiarazione della decadenza del progetto dal beneficio o di annullamento dei provvedimenti di ammissione, il GSE deve recuperare i TEE emessi e, in

caso di cessione di tali TEE, deve recuperare il loro valore equivalente.

Nella fattispecie il sig. Cirillo, nella qualità di amministratore unico della Delta Solutions, aveva presentato al GSE, al fine di ottenere i predetti certificati bianchi, le RVC corredate da dichiarazioni sostitutive di atti notori e schede tecniche non corrispondenti al vero in quanto, a seguito delle azioni di verifica *ex post* da parte del GSE, le stesse non avevano ricevuto positivo riscontro a causa della mancata e ingiustificata presentazione della documentazione tecnico-amministrativa espressamente richiesta. Tra il giugno e il luglio 2017, il Cirillo aveva altresì ceduto a terzi tali certificati, comparando come unico autore delle vendite nei registri del Gestore dei mercati energetici s.p.a. (nel prosieguo, GME). Non avendo restituito al GSE i certificati bianchi o il loro controvalore finanziario, pari a euro 169.129,38 oltre accessori, a seguito della mancata dimostrazione della realizzazione dei 28 progetti di efficientamento energetico, ne era derivato il correlato danno. La condotta era realizzata in violazione degli obblighi di predisposizione, conservazione e rendicontazione della documentazione

tecnica e amministrativa cui il sig. Cirillo era tenuto per tutto il tempo della carica sociale rivestita. L'antigiuridicità dei comportamenti trovava fondamento nella violazione dell'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, dell'art. 12, comma 14, d.m. 11 gennaio 2017 e dell'art. 14.1, 14.2, 14.3, Allegato A, deliberazione EEN 9/11 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Il quadro probatorio denotava la coscienza e volontà del sig. Cirillo di attuare condotte fraudolente e omissive a fronte delle verifiche svolte dal GSE.

La Procura richiamava le difese svolte dal sig. Cirillo nella fase istruttoria, ritenendole infondate. In particolare, il Cirillo aveva affermato di essere stato l'amministratore della società solo sulla carta, non essendosi mai occupato delle relative vicende; che l'amministratore di fatto era un soggetto terzo, indicato nel sig. X X; che la contabilità della società era tenuta dal commercialista dott. x x; che il dott. Amoruso, a seguito della sua richiesta di consegnargli le scritture contabili della società per consegnarle al curatore fallimentare, gli aveva comunicato di non poter provvedere in quanto dal 21 dicembre 2018 era stato nominato un nuovo amministratore unico

(indicato nel sig. X X, deceduto il 24 luglio 2023; tale avvicendamento risultava comunicato all'Agenzia delle Entrate, ma non alla CCIAA).

La Procura riteneva la tesi difensiva contraddetta dagli atti di causa. Infatti, l'essersi dichiarato mero amministratore sulla carta della società non esimeva il sig. Cirillo dalla responsabilità erariale ma dimostrava la consapevolezza e volontà di aver sottoscritto le istanze per l'ottenimento di incentivi pubblici senza avere contezza della documentazione tecnica e amministrativa richiesta dal GSE, e dunque manifestava almeno un dolo eventuale, quale accettazione del rischio del verificarsi di un danno all'Erario. In subordine, il comportamento tenuto e l'ammissione della propria incompetenza e ignoranza sulla gestione amministrativa e tecnica della società inducevano a contestare una gravissima imprudenza a carico del medesimo. La Procura evidenziava che il sig. Cirillo aveva gestito almeno in parte la società, in quanto aveva sottoscritto le RVC e le annesse dichiarazioni sostitutive di atto notorio; risultava essere il legale rappresentante della Delta Solutions, l'alienante dei certificati bianchi e il destinatario del provvedimento di autotutela e delle istanze di ripetizione dei TEE da

parte del GSE; aveva effettuato operazioni sul conto corrente bancario intestato alla società, risultando a sua firma sia richieste di emissione di assegni circolari non trasferibili, sia i bonifici in uscita (tra i quali, due in suo favore in data 1° marzo 2017 per euro 350,00 e in data 4 maggio 2017 per euro 900,00). Non erano emersi riscontri probatori rispetto a quanto dichiarato in relazione al sig. X. Il sig. Cirillo era stato altresì condannato con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Trani n. 93/2023, emessa per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale della Delta Solutions. Aggiungeva che, pur se il convenuto avesse avuto notizia del fallimento della società solo nel febbraio 2020 dal curatore incaricato, la sua reticenza nel ricostruire i fatti fino a quel momento era idonea a escludere la sua buona fede. Secondo la Procura la difesa del Cirillo, ponendosi in contrasto con gli esiti della sentenza di patteggiamento, aveva cercato di invertire l'onere della prova ex art. 2697 c.c., al fine di acquisire presso la banca le distinte di richiesta degli assegni firmati dal medesimo. La Procura contestava altresì al dott. Roberto Amoruso, nella veste di amministratore di fatto della Delta Solutions, un concorso doloso con il legale

rappresentate di diritto sig. Cirillo nella responsabilità erariale per l'illecito incameramento di certificati bianchi, sulla base di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti. Secondo la tesi accusatoria, infatti, il dott. Amoruso aveva agito in piena autonomia quale amministratore di fatto, gestendo il "grosso" dell'amministrazione e della contabilità della società senza farne partecipe il Cirillo, se non per quegli atti gestori posti in essere da quest'ultimo.

Il dott. Amoruso, in sede di audizione delegata dalla Procura (tenuta il 27 luglio 2023 e ripetuta il 12 dicembre 2023) aveva affermato di aver detenuto la documentazione amministrativo-contabile per gli anni 2016/2017, fino alla consegna di detto materiale al nuovo amministratore della società nella persona del sig. X, documentando il passaggio di consegne con un atto del 30 dicembre 2018, presuntivamente sottoscritto dal X. La Procura rilevava incongruenze nella ricostruzione di tale passaggio di consegne (non si comprendeva perché il Cirillo non era stato informato del passaggio; non erano note le cause della cessazione e sostituzione; il cambio di amministratore non era stato iscritto nel registro delle imprese). Osservava altresì che il

trasferimento delle scritture contabili atteneva al solo 2016, non comprendendosi perché non fossero state trasferite anche le scritture degli anni 2017 e 2018; che nell'elenco oggetto di presunto trasferimento non si faceva riferimento ai conti correnti che il dott. Amoruso aveva in gestione o quantomeno in visione e controllo, né ai bilanci di esercizio della società; che non era dato comprendere perché non si fosse trattenuto quantomeno copia della documentazione oggetto del presunto passaggio di consegne per le annualità ricadute sotto la sua competenza, così ritenendo a lui imputabile la presunta perdita dell'intera documentazione amministrativo-contabile.

La Procura evidenziava che, avendo egli detenuto la documentazione amministrativo-contabile della società per gli anni 2016/2017, come da lui dichiarato alla G.d.F., era necessariamente a conoscenza dei fatti di gestione sottesi alle scritture contabili, inclusi quelli relativi ai certificati bianchi in questione, non potendo altrimenti redigere e detenere le scritture contabili con i dovuti criteri di veridicità e completezza informativa. A ciò si aggiungeva che il sig. Cirillo aveva una professionalità di operaio generico; dunque,

risultava privo delle competenze per gestire un'impresa che si occupava della realizzazione di progetti di efficientamento energetico.

Sotto altro profilo la Procura esprimeva perplessità circa la possibilità per il nuovo amministratore X di gestire l'azienda, in considerazione dell'estinzione del conto intestato alla società fin dal 23 maggio 2017 e dell'esistenza di un ulteriore conto che aveva registrato solo accrediti eseguiti da terzi su carta prepagata della società e prelevamenti del sig. Cirillo sino all'esaurimento della provvista in data 18 dicembre 2019. Né era risultato alcun atto di gestione amministrativo-contabile ascrivibile al sig. X, a causa dell'assenza delle scritture contabili e dei bilanci di esercizio.

La Procura evidenziava altresì che il dott. Amoruso aveva prodotto al curatore copie di buste paga di presunti dipendenti della società dell'anno 2019, ma non risultavano corrisposte le relative retribuzioni. Sottolineava il ritardo non giustificato con il quale il medesimo aveva risposto alle istanze di contatto del curatore (avendo riscontrato la PEC del 21 luglio 2020 in data 23 ottobre 2020 e 23 maggio 2021).

La Procura, con riferimento alle deduzioni del dott. Amoruso in fase istruttoria, non riteneva verosimile

che l'omessa registrazione alla CCIAA del cambio di amministratore fosse dipesa dalla mancata copertura dei relativi costi da parte degli amministratori in avvicendamento, e non riteneva plausibile che il dott. Amoruso non detenesse i codici di accesso ai conti correnti aziendali. Rilevava il contrasto con la diligenza professionale esigibile ex artt. 1176 e 2236 c.c. per aver elaborato buste paga di dipendenti senza avere contezza della liquidità presente sui conti correnti della società. Non riteneva verosimile l'affermazione di non aver redatto le scritture contabili del 2017 e 2018 (avendo inviato solo la dichiarazione IVA per il 2017) perché il Cirillo non gli aveva consegnato alcuna documentazione, visto che almeno il libro giornale e il libro degli inventari avrebbero dovuto essere da lui redatti e tenuti quale commercialista della società. Ribadiva l'obbligo, quale commercialista ai sensi dell'art. 2220 c.c., di conservare copia della documentazione contabile per almeno dieci anni dall'ultima registrazione.

La Procura proponeva un riparto del carico risarcitorio pari al 50 per cento a carico di ciascuno dei convenuti.

In subordine, la Procura contestava la colpa grave cosciente in relazione alla pluralità di indici a sostegno dell'illiceità dei comportamenti tenuti.

3. Il GSE si costituiva in giudizio con atto di intervento adesivo ai sensi dell'art. 85 c.g.c., notificato ai convenuti e depositato il 28 novembre 2024.

Richiamava la disciplina di interesse e riepilogava le vicende dei TEE emessi nei confronti della Delta Solution e del mancato recupero di quanto dovuto a seguito del loro annullamento, menzionando il citato procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica dinanzi al Tribunale di Trani per presunta illecita gestione.

Contestava il contegno doloso e fraudolento in danno dell'Erario posto in essere dai convenuti, a seguito della violazione degli obblighi di predisposizione, conservazione e rendicontazione della documentazione e dell'alienazione a terzi dei TEE ottenuti in carenza dei requisiti, nonché dell'omessa restituzione degli stessi o del controvalore finanziario all'esito della procedura di verifica e annullamento svolta dal GSE. Evidenziava la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti sia del soggetto percettore del contributo che degli amministratori.

Risultava dimostrato che i convenuti avevano disposto della somma erogata dal GSE in modo diverso da quello preventivato e avevano posto in essere i presupposti per la sua illegittima percezione mediante alienazione a terzi dei TEE ricevuti, provocando la frustrazione dello scopo pubblicistico perseguito dall'amministrazione.

Il GSE, dunque, si associava alle richieste di cui all'atto di citazione insistendo per l'accertamento della responsabilità amministrativa e per la condanna a risarcire il danno patrimoniale di euro 169.129,38 oltre accessori, rivalutazione e spese di giustizia.

4. Con memoria del 29 novembre 2024 si costituiva in giudizio il dott. Roberto Amoruso.

In via preliminare, eccepiva la prescrizione dell'azione esercitata dalla Procura regionale. Il danno contestato traeva la propria fonte nella presentazione al GSE di richieste tra il 2 e il 14 giugno 2016, ammesse dal GSE nel luglio 2016, con il rilascio di 854 TEE. A seguito della mancata produzione della documentazione richiesta, il GSE con nota del 23 agosto 2017 aveva notiziato la società della decisione di procedere all'annullamento d'ufficio con richiesta di restituzione dei TEE indebitamente percepiti entro il termine di 60 giorni

dalla ricezione del provvedimento medesimo. Dunque, il danno contestato, prodottosi nel luglio 2016 con il rilascio di 854 TEE, era stato contestato in via definitiva alla società con la nota del 23 agosto 2017, dalla quale data esso si era dunque prodotto ed era conosciuto all'amministrazione. L'invito a dedurre era stato notificato l'11 gennaio 2024, quando erano decorsi cinque anni dall'evento dannoso, senza che si fosse verificato alcun evento interruttivo.

Eccepeva altresì la violazione dell'art. 67, comma 7, c.g.c. in quanto, successivamente all'invito a dedurre, erano stati acquisiti agli atti dell'istruttoria e posti a fondamento dell'atto di citazione alcuni documenti (riportati ai n. 33 e 34 dell'elenco documenti allegato alla citazione) non comunicati al convenuto. Chiedeva quindi di dichiarare tali atti inutilizzabili.

Nel merito chiedeva di rigettare la domanda in quanto infondata per l'insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi dell'illecito e del nesso causale tra la condotta e il presunto danno erariale. L'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto della società, rispetto alla quale egli in realtà era il commercialista, era priva di riscontri oggettivi,

evidenziando, da un lato, che la Sezione fallimentare del Tribunale di Trani non aveva esteso il fallimento anche a soggetti diversi dal sig. Cirillo quale amministratore formale e, dall'altro, che la Procura della Repubblica del medesimo Tribunale non aveva avanzato alcuna contestazione al dott. Amoruso, rinviando a giudizio solo il sig. Cirillo.

Nella ricostruzione della Procura regionale mancava l'indicazione di qualunque atto gestorio che consentisse di qualificare l'Amoruso quale amministratore di fatto. Il Cirillo, nelle dichiarazioni al curatore e alla Guardia di Finanza, aveva indicato quale amministratore di fatto un altro soggetto, il sig. X, nei confronti del quale la Procura di Trani aveva chiesto l'archiviazione del procedimento. Aggiungeva che dall'approfondita istruttoria espletata non era emerso alcun elemento indiziante a suo carico, sottolineando che i clienti e fornitori della Delta Solutions, sentiti dalla P.G., avevano indicato quali soggetti con i quali avevano avuto contatti il sig. Cirillo e un ulteriore soggetto (il sig. X X, sul quale non era stata appuntata l'attenzione, e che era stato destinatario di bonifici di importo rilevante con disposizioni a firma di Cirillo). Il curatore fallimentare aveva

ritenuto che fosse il sig. Cirillo (fatta salva l'ipotesi di firma apocrifa) a operare sulle movimentazioni bancarie in uscita della società, sottolineando che vi erano anche due bonifici in suo favore. La Procura regionale aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni del Cirillo, imputando al dott. Amoruso una serie di omissioni e inadempienze sintomatiche del suo coinvolgimento.

Confermava che le scritture contabili erano state consegnate al sig. X, come da verbale di consegna del 30 dicembre 2018, con revoca di fatto del mandato professionale. L'omessa comunicazione del cambio di amministratore al registro delle imprese dipendeva dalla mancata messa a disposizione del commercialista dei fondi a tal fine necessari.

La contestazione relativa al mancato controllo dei conti correnti della società, delle movimentazioni e della provvista per pagare i dipendenti implicava un'inversione del processo logico deduttivo, in quanto partiva dall'assunto indimostrato che il dott. Amoruso fosse l'amministratore di fatto della società, per inferire a suo carico una serie di obblighi gravanti sul legale rappresentante ma non sussistenti in capo al commercialista.

In merito alla contestazione di aver consegnato solo la contabilità relativa al 2016 e di non aver trattenuto copia delle scritture contabili dopo la consegna, ribadiva di aver istituito le scritture contabili solo negli anni in cui il Cirillo gli aveva consegnato la documentazione fiscale e, quindi, di non averle istituite per gli anni 2017 e 2018. Ribadiva che non sussisteva alcun obbligo di trattenere copia delle scritture, precisando di non esserne mai stato tenutario, non risultando alcuna comunicazione in tal senso all'Agenzia delle Entrate. Dunque, aveva svolto solo per l'anno 2016 l'incarico di elaborazione della contabilità della società e, dopo la nomina del nuovo amministratore, aveva consegnato la documentazione. Nessuna responsabilità dolosa o colposa poteva essergli attribuita.

In via subordinata, chiedeva di esercitare il potere riduttivo.

5. All'udienza pubblica del 19 dicembre 2024 sono comparsi, come da verbale, il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale dott. Claudio Mori, l'avv. Luca Silvagni e l'avv. Federica Brai per il GSE e l'avv. Maurizio Altomare per il dott. Amoruso. Nessuno è comparso per il sig. Cirillo.

Il P.M. ha ribadito le conclusioni formulate

nell'atto di citazione, confermando la richiesta di condanna. Ha affermato l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla difesa del dott. Amoruso. Rilevata la mancata costituzione in giudizio del sig. Cirillo, ha chiesto di dichiararne la contumacia.

L'avv. Silvagni ha confermato quanto dedotto nell'atto di intervento, evidenziando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.

L'avv. Altomare ha richiamato le argomentazioni difensive svolte, ribadendo l'assenza di indizi presuntivi dell'asserita attività gestoria, evidenziando che le contestazioni svolte avevano eventualmente ad oggetto carenze relative all'attività professionale.

Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Deve essere dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 93 c.g.c. del sig. Pietro Cirillo, non costituito nel presente giudizio, a fronte della ritualità della notifica dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione della pubblica udienza nei suoi confronti. Detta notifica risulta infatti effettuata in data 4 luglio 2024 presso

l'indirizzo PEC del difensore domiciliatario, nominato nella fase preprocessuale, come da specifica procura allegata in atti, in conformità al disposto di cui agli artt. 29, comma 1-*bis*, 88, comma 5 e 6, comma 4, c.g.c..

2. In via preliminare deve essere respinta in quanto infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, sollevata dal dott. Amoruso nella propria memoria difensiva.

Come è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Nella fattispecie in esame, tenuto conto della condotta di doloso occultamento del danno da parte della società, avendo indebitamente richiesto i certificati e omettendo di fornire al GSE la documentazione giustificatrice richiesta, il *dies a quo* della prescrizione deve essere individuato nel momento in cui il GSE ha contestato in via definitiva la decadenza dal beneficio, con il provvedimento del 23 agosto 2017, risultando da tale momento raggiunta da parte del soggetto danneggiato la piena conoscenza

del danno stesso.

Detto termine, tuttavia, prima della notifica dell'invito a dedurre avvenuta l'11 gennaio 2024, è stato validamente interrotto dal GSE con una pluralità di atti a tal fine idonei, così impedendo il maturare della prescrizione stessa. Infatti, con nota del 25 settembre 2017 e sollecito del 16 aprile 2018 il GSE ha richiesto alla Delta Solution la restituzione dei TEE indebitamente percepiti o, in alternativa, il controvalore economico equivalente. A fronte della mancata restituzione, il GSE in data 26 settembre 2018 ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tar Lazio, accolto con decreto n. 6357/2018 del 29 ottobre 2018, notificato alla società il 5 novembre 2018. Il GSE ha altresì notificato alla società l'atto di precetto in data 2 aprile 2019 e si è successivamente insinuato nel passivo della società, esecutivo dal data 12 novembre 2020, a seguito della dichiarazione di fallimento della società stessa da parte del Tribunale civile di Trani con sentenza n. 2/2020.

È opportuno precisare che, nella fattispecie, è stata ai convenuti contestata una responsabilità a titolo di dolo nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e di fatto, con conseguente responsabilità

solidale dei medesimi tra loro e con la società (non chiamata in giudizio in quanto estinta). In applicazione del disposto di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., l'atto interruttivo della prescrizione compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido risulta efficace anche nei confronti degli altri debitori solidali.

Ne deriva che, a seguito dei plurimi atti adottati dal creditore per far valere il proprio diritto, deve ritenersi validamente interrotto il termine di prescrizione nei confronti dei diversi debitori in solido, con conseguente tempestività dell'azione esercitata dalla Procura.

3. Sempre in via preliminare deve essere respinta in quanto infondata l'eccezione proposta dal dott. Amoruso di violazione del disposto di cui all'art. 67, comma 7, c.g.c., con richiesta di dichiarare l'inutilizzabilità di alcuni dei documenti depositati dalla Procura acquisiti successivamente all'invito a dedurre e non comunicati al convenuto.

In base alla citata disposizione, "successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero

nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati". Come evidenziato in udienza dal P.M., nel caso di specie non è stata svolta alcuna attività istruttoria da parte della Procura successivamente all'invito a dedurre, trattandosi di documentazione pervenuta alla Procura stessa in relazione a richieste istruttorie precedentemente formulate.

Né, in considerazione del contenuto della documentazione in questione, il relativo deposito agli atti del giudizio può comunque ritenersi lesivo del contraddittorio, trattandosi di mere specificazioni di elementi già introdotti nel presente giudizio, tali da non incidere sull'assunto accusatorio e sulle motivazioni della contestazione.

4. Nel merito la richiesta di condanna ha ad oggetto il risarcimento del danno cagionato nei confronti del GSE dal sig. Cirillo, in qualità di amministratore di diritto della Delta Solutions, e dal dott. Amoruso, in qualità di amministratore di fatto della stessa società, per aver richiesto 854 titoli di efficienza energetica (TEE), c.d. certificati bianchi, nel

periodo 2016-2017, annullati in autotutela dal GSE con provvedimento del 23 agosto 2017, a seguito dell'omessa presentazione della documentazione richiesta alla società in sede di verifica della corretta erogazione degli incentivi.

Ritiene il Collegio che la richiesta sia fondata e sia dunque da accogliere nei confronti di entrambi i convenuti, sussistendo tutti gli elementi della responsabilità amministrativa.

4.1. Sussiste, in primo luogo, il rapporto di servizio, con la conseguente giurisdizione contabile, che si è incardinato tra il GSE e la Delta Solutions s.r.l.s. mediante l'erogazione dei titoli energetici emessi sulla base dei progetti presentati e il contestuale inserimento della società beneficiaria nel programma pubblico perseguito dallo Stato nello specifico settore del risparmio energetico.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile (cfr. *ex multis*, Sez. Lazio, sent. n. 393/2024, alla cui ampia motivazione sul punto si fa integrale rinvio), è infatti configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo pubblico e i soggetti privati in tutti i casi in cui l'erogazione di un contributo sia funzionale alla

realizzazione di un progetto e sia quindi legata all'effettività della relativa realizzazione, costituente la finalità di interesse pubblico giustificatrice dell'investimento di denaro pubblico. Ne consegue che il beneficiario è vincolato alla realizzazione di tale progetto, assumendo il ruolo di compartecipe dell'attività del soggetto pubblico erogatore del contributo finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse, nell'ambito di un rapporto di servizio non organico ma funzionale. Detto rapporto, e la conseguente giurisdizione contabile, si estende anche alle persone fisiche che hanno rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei contributi pubblici, incidendo sul programma imposto dalla pubblica amministrazione, con una fattiva partecipazione alla fattispecie distrattiva del contributo pubblico (cfr. Sez. Piemonte, sent. n. 72/2024), come contestato ai convenuti nella fattispecie in esame. Infatti tali soggetti, "disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, (hanno) frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate; e

tanto senza che un'eventuale responsabilità della società o di altri soggetti elida di per sé sola quella dei legali rappresentanti stessi, a tutto concedere operando il concorso dell'una e dell'altra ed applicandosi l'art. 2055 c.c." (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 18991/2017).

4.2. Sussiste altresì il carattere illecito della condotta, come descritta nell'atto di citazione e riportata nella parte in fatto, posta in essere dalla Delta Solutions e per essa dai suoi rappresentanti di diritto e di fatto, che emerge dalla violazione della normativa in materia di rilascio dei certificati bianchi.

Risulta infatti che la Delta Solutions, con atti a firma del sig. Cirillo, ha presentato 28 progetti di efficienza energetica standardizzati incamerando indebitamente 854 titoli di efficienza energetica (TEE), c.d. certificati bianchi, per un controvalore economico equivalente pari a euro 169.129,38, annullati in autotutela dal GSE con provvedimento del 23 agosto 2017 a seguito dell'omessa presentazione della documentazione richiesta alla società in sede di verifica della corretta erogazione degli incentivi stessi e senza provvedere ad alcuna restituzione.

Considerato l'esito dell'attività di verifica svolta

dal GSE con l'annullamento dei certificati, nonché che nessuna contestazione risulta svolta dalla Delta Solution né dagli odierni convenuti rispetto a tale provvedimento di annullamento, ritiene il Collegio che la non spettanza dei contributi possa ritenersi certa e incontestata.

Al riguardo appare comunque opportuno evidenziare che, in difetto della produzione della documentazione idonea a dimostrare la corretta erogazione degli incentivi, risulta pienamente configurabile il fatto costitutivo della pretesa erariale, atteso che non risulta in alcun modo provato dal relativo beneficiario che il contributo ricevuto sia stato destinato alle finalità pubbliche che ne costituivano la causa giustificatrice.

4.3. Detta condotta illecita deve ritenersi soggettivamente riferibile, in primo luogo, al sig. Cirillo a titolo di dolo.

Non può ritenersi fornita di adeguato sostegno probatorio la tesi difensiva, sostenuta dal convenuto in fase istruttoria, di essere il mero amministratore sulla carta della Delta Solution e di non aver compiuto atti di gestione e amministrazione relativi alla società stessa. Infatti, sulla base delle visure presso la Camera di commercio, industria e

artigianato di Bari, emerge che il medesimo era il socio unico e amministratore della società fin dalla sua costituzione, in data 15 settembre 2015. Risulta altresì che il medesimo ha sottoscritto le RVC presentate al GSE al fine di ottenere i predetti certificati bianchi, corredate da dichiarazioni sostitutive di atti notori e schede tecniche, e che, tra il giugno e il luglio 2017, ha ceduto a terzi i certificati bianchi che avrebbero dovuto essere riconsegnati al GSE, comparando quale unico autore delle vendite nei registri del GME, senza che risulti prodotta o allegata alcuna evidenza probatoria che consenta di escludere la riconducibilità al convenuto di tali atti. Risultano effettuate da parte del sig. Cirillo operazioni bancarie di bonifico e di disposizione di assegni circolari sul conto corrente intestato alla società e sul quale erano stati disposti gli accrediti relativi al contributo pubblico in questione e, anche in relazione a tali profili, non è stata prodotta alcuna evidenza probatoria relativa ad una non riconducibilità al convenuto di tali movimentazioni. Da considerare altresì che tra le movimentazioni bancarie risultano anche due bonifici (in data 1° marzo e 4 maggio 2017), per un totale di euro 1.250, a favore del sig. Cirillo

stesso. Si aggiunga che la G.d.F., al fine di riscontrare le dichiarazioni del sig. Cirillo relative al suo ruolo nell'ambito della società, ha richiesto dati e notizie ad alcuni soggetti che risultavano aver avuto rapporti commerciali con la società stessa e che alcuni di tali soggetti hanno affermato di aver a tal riguardo interloquito con lo stesso sig. Cirillo (cfr. relazione G.d.F. prot. n. 413886/22 del 31 agosto 2022).

Tale condotta è connotata da profili dolosi, per aver omesso di predisporre e di conservare presso la sede della società e di mostrare, a seguito della richiesta del GSE, la documentazione necessaria in riscontro alle verifiche attivate, nonché per aver omesso di restituire quanto indebitamente ottenuto.

L'eventuale avvicendamento nel ruolo di amministratore con il sig. X, del quale risulta effettuata la comunicazione dal dott. Amoruso all'Agenzia delle Entrate ma non alla Camera di commercio, è irrilevante ai fini di interesse, essendo tale avvicendamento eventualmente intervenuto solo in data 21 dicembre 2018, quindi successivamente alle condotte contestate.

Si aggiunga che quanto sostenuto dal sig. Cirillo in fase istruttoria in relazione al suo ruolo di mero

prestanome rispetto alla Delta Solutions non risulterebbe comunque idoneo a determinare il venir meno né della riferibilità allo stesso della condotta, né dell'elemento soggettivo del dolo. Infatti, il prestanome che agisce o compie attività fittizie o illecite per conto altrui è necessariamente consapevole, alla stregua dell'ordinaria diligenza, di tali caratteri dell'attività. Accettando la carica, dunque, il medesimo accetta anche i rischi ad essa connessi, consentendo di configurare una condotta caratterizzata quantomeno dal dolo eventuale. Nella fattispecie, dunque, anche accedendo a tale tesi, emergerebbe comunque che il sig. Cirillo avrebbe, con la sua condotta, contribuito a realizzare lo scopo illecito e a determinare la frustrazione del fine pubblico perseguito, sottoscrivendo le istanze per l'ottenimento dei certificati bianchi senza avere alcuna contezza della documentazione tecnica e amministrativa richiesta dal GSE (cfr. Sez. Piemonte, sent. n. 72/2024).

4.4. Deve altresì ritenersi sussistente la condotta illecita dolosa contestata al dott. Roberto Cirillo, nella qualità di amministratore di fatto della Delta Solution, in relazione alla mancata doverosa

predisposizione, conservazione e dimostrazione documentale della realizzazione dei progetti di risparmio energetico posta in essere dalla società fallita, in concorso con il legale rappresentante di diritto sig. Cirillo, sulla base della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi menzionati.

In proposito, occorre premettere che "la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto, quale *intraneus* con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società" (Sez. Piemonte, sent. n. 98/2023).

Come affermato nell'atto di citazione, le circostanze evidenziate in relazione alla gestione della società

e della richiesta e gestione del contributo, consentono, quali gravi indici tra loro concordanti, di ritenere in via presuntiva che il dott. Amoruso abbia gestito in autonomia, dunque in qualità di amministratore di fatto, gli affari societari ivi inclusi i contributi in questione, con una regia al medesimo riferibile, facendo partecipe il sig. Cirillo solo degli atti concretamente da lui posti in essere, come sopra richiamati.

Occorre rammentare che nella prova per presunzioni "non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza" (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 14762/2019). Si aggiunga che "in tema di presunzioni semplici, gli elementi di prova non devono essere più di uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo

di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della concordanza ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi" (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25126/2024).

Al riguardo deve anzitutto rilevarsi che il sig. Cirillo non risulta in possesso della professionalità tecnica necessaria a gestire una società che si occupa della realizzazione di progetti di efficientamento energetico, consentendo dunque di presumere che, quantomeno in relazione ad operazioni di tale complessità, l'effettiva gestione sia da ricondurre ad un soggetto in possesso di specifica professionalità, quale, appunto, il dott. Amoruso.

Rilevanti sono altresì le numerose incongruenze rilevate dalla Procura in merito all'asserito avvicendamento tra il sig. Cirillo e il sig. X quali amministratori della società con la conseguente indisponibilità della documentazione contabile e alla cessazione dell'Amoruso dall'incarico di commercialista della società, dalle quali si può ragionevolmente presumere la sussistenza di un suo effettivo coinvolgimento nell'amministrazione di fatto con una gestione diretta della società stessa. Al riguardo, nel fare rinvio alla puntuale analisi

sul punto operata dalla Procura nell'atto di citazione, occorre sottolineare che il dott. Amoruso ha espressamente confermato, in sede di audizione dinanzi alla G.d.F. (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2023), di aver detenuto le scritture contabili della società per gli anni 2016-2017, "fino alla cessione al nuovo amministratore della società nella persona del sig. X X" e ha in tale sede prodotto la copia del documento attestante la consegna della documentazione nelle mani di quest'ultimo in data 30 dicembre 2018, a seguito della quale avrebbe cessato dal proprio incarico nei confronti della società e, avendo consegnato tutta la documentazione, non ne avrebbe più avuto alcuna disponibilità. Tuttavia, da tale documento risulterebbe la consegna delle scritture relative al solo esercizio 2016, senza alcun riferimento alla documentazione relativa all'anno 2017 né al 2018. Deve tuttavia sottolinearsi che tra le scritture relative al 2016 non vi è alcun riferimento a documenti di rilievo quali i bilanci societari o la documentazione bancaria; inoltre, per il 2017 lo stesso convenuto aveva affermato di aver detenuto la documentazione contabile della società, avendo peraltro presentato la dichiarazione IVA, così consentendo di presumere che, contrariamente a quanto

affermato, avesse avuto contezza documentale delle sottostanti operazioni. Per il 2018, essendo il passaggio di consegne avvenuto alla fine del mese di dicembre, risulta ragionevole presumere che, almeno fino a tale momento, abbia detenuto la documentazione. Da evidenziare altresì che il dott. Amoruso risulta aver prodotto al curatore fallimentare alcune buste paga di presunti dipendenti della società relative all'anno 2019, quindi relative ad un periodo successivo al già menzionato passaggio di consegne e all'asserita cessazione del suo rapporto con la società.

Ulteriori incongruenze sono altresì riferibili alla stessa sostituzione dell'amministratore della società in sé considerata, con l'avvicendamento tra il sig. Cirillo e il sig. X, peraltro dichiarata dal dott. Amoruso all'Agenzia delle Entrate ma non alla Camera di commercio. Premesso che non risulta effettuato alcun atto di gestione della società da parte del subentrato amministratore, non si comprende per quali ragioni nè da chi sia stata disposta la sostituzione stessa, posto che socio unico e amministratore della società, fino a tale momento, era lo stesso sig. Cirillo (cfr. visura storica della società), il quale non ne era a conoscenza. D'altro canto, la

giustificazione fornita dall'Amoruso rispetto alla mancata comunicazione alla Camera di commercio, ricondotta alla mancata copertura dei costi da parte dei due amministratori in avvicendamento, non appare verosimile e non consente di comprendere perché, stante la mancata copertura dei relativi costi, il dott. Amoruso avrebbe comunque provveduto a tale adempimento, seppure in modo solo parziale.

4.5. L'accertata distrazione dai fini imposti dal programma predisposto dalla pubblica amministrazione al quale è finalizzata la contribuzione determina la sussistenza del danno pubblico, concreto e attuale, causalmente derivante dalla predetta condotta illecita, costituito dal depauperamento del GSE a seguito della mancata restituzione dei complessivi 854 titoli di efficienza energetica, risultati indebitamente erogati, ovvero della mancata restituzione del loro controvalore economico equivalente pari a euro 169.129,38.

Tale danno, da porre a carico dei convenuti in solido tra loro in ragione del carattere doloso della condotta, è dunque pari alla predetta somma di euro 169.129,38, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del provvedimento di decadenza emesso dal GSE e agli interessi legali dalla data di deposito della

presente pronuncia fino al soddisfo.

Atteso l'affermato elemento psicologico doloso, è esclusa l'applicazione dell'invocato potere riduttivo dell'addebito.

5. Le spese legali dell'interveniente GSE rimangono a carico dello stesso, trattandosi di un intervento previsto dall'art. 85 c.g.c. a sostegno della posizione della Procura contabile, in presenza di un interesse qualificato meritevole di tutela.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato, come quantificate nel dispositivo in applicazione dell'art. 31, comma 5 c.g.c. e poste a carico dei convenuti in parti uguali.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva,

- dichiara la contumacia del sig. Pietro Cirillo;
- condanna il sig. Pietro Cirillo e il dott. Roberto Amoruso al pagamento, in solido tra loro, di euro 169.129,38 (centosessantanovemilacentotrentatré/38) in favore del Gestore Servizi Energetici - GSE s.p.a., oltre rivalutazione monetaria come da motivazione e interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino all'effettivo

soddisfo.

Nulla per le spese legali dell'interveniente Gestore

Servizi Energetici - GSE s.p.a..

Le spese del giudizio, da versare allo Stato, gravano
in parti uguali sui convenuti soccombenti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 19
dicembre 2024.

L'estensore

Il Presidente

Paola Lo Giudice

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 10 febbraio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente